



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° X / 386

Seduta del 12/07/2013

Presidente **ROBERTO MARONI**

Assessori regionali MARIO MANTOVANI *Vice Presidente*
VALENTINA APREA
VIVIANA BECCALOSSÌ
SIMONA BORDONALI
PAOLA BULBARELLI
MARIA CRISTINA CANTU'
CRISTINA CAPPELLINI

ALBERTO CAVALLI
MAURIZIO DEL TENNO
GIOVANNI FAVA
MASSIMO GARAVAGLIA
MARIO MELAZZINI
ANTONIO ROSSI
CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Marco Pilloni

Su proposta del Presidente Roberto Maroni di concerto con gli Assessori Massimo Garavaglia
Mario Melazzini Alberto Cavalli

Oggetto

ATTIVAZIONE DELLA LINEA DI INTERVENTO DENOMINATA "CREDITO IN-CASSA" MEDIANTE L'ISTITUZIONE DI UN APPOSITO FONDO E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI PROTOCOLLO TRA REGIONE LOMBARDIA E FINLOMBARDA S.P.A., ANCI LOMBARDIA, UNIONE PROVINCE LOMBARDE, ABI LOMBARDIA, ASSIFACT - (DI CONCERTO CON GLI ASSESSORI GARAVAGLIA, MELAZZINI E CAVALLI)

I Direttori Generali Roberto Albonetti Danilo Piercarlo Maiocchi

Il Segretario Generale Andrea Gibelli

Il Direttore Centrale
Francesco Baroni

L'atto si compone di 29 pagine

di cui 17 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RICHIAMATE:

- la legge regionale n. 1/2007 “Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia” e in particolare l'art. 1 che individua l'“imprenditorialità” tra gli obiettivi da perseguire per la crescita competitiva del sistema produttivo della Lombardia anche attraverso lo sviluppo e il consolidamento patrimoniale e finanziario delle imprese;
- la DGR n. X/113 del 14 maggio 2013 “Programma Regionale di Sviluppo della X legislatura: approvazione della proposta da inviare al Consiglio Regionale” in cui si sottolinea che “(...) Creare un ambiente favorevole alle imprese comporta mettere in campo azioni di sistema innovative e integrate, che considerino in modo unitario e globale i bisogni delle imprese: strumenti finanziari adeguati, un accesso al credito in grado di sostenere l'attività ordinaria e gli investimenti delle imprese, accompagnamento alla crescita dimensionale e al processo di internazionalizzazione, investimento nelle competenze manageriali, nella ricerca e nell'innovazione di impresa, rafforzamento della capacità delle eccellenze e delle imprese leader e di fare da traino verso le più piccole, sostegno alle imprese in difficoltà, diffusione della cultura della sostenibilità quale fattore per la competitività delle imprese”;
- il Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato degli aiuti d'importanza minore (De Minimis) e in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (aiuti di importo minore e relativi massimali) e 3 (controlli);
- l'art. 27 ter della legge regionale n. 34/78, che autorizza la Giunta Regionale, con riferimento alle risorse trasferite agli enti di cui all'allegato A1, Sezione I, agli Enti Pubblici e alle Fondazioni di cui all'Allegato A2 della Legge Regionale n. 30/2006, nonché agli Enti Locali, *a modificare le finalità per le quali le risorse sono state assegnate o determinare una riprogrammazione dell'utilizzo delle stesse, qualora, entro la scadenza prevista dai provvedimenti di assegnazione, gli enti destinatari non abbiano completato l'erogazione ai beneficiari finali, ferma restando la disponibilità delle risorse stesse presso i soggetti medesimi*;
- la Lr. n. 35 del 16 dicembre 1996 recante “Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori” con cui, tra l'altro, all'articolo 3-ter è stato istituito un fondo di rotazione la cui gestione è affidata a Finlombarda S.p.A. demandando alla Giunta Regionale, con propria deliberazione, la definizione delle modalità di gestione, funzionamento e amministrazione del fondo medesimo;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- la DGR n. VI/697 del 1 ottobre 1997 avente ad oggetto “Indirizzi programmatici, priorità settoriali e territoriali per l’attuazione degli interventi previsti ai sensi dell’art. 3 della L.R. 16 dicembre 1996 n. 35 Interventi per lo sviluppo delle imprese minori” con cui la Giunta Regionale della Regione Lombardia ha definito le finalità e la strumentazione attuativa della L.R. 35/96;
- la DGR n. IX/1988 del 13 luglio 2011 recante “Determinazioni in merito al Fondo di Rotazione per l’Imprenditorialità (FRIM) e al Fondo Regionale per le agevolazioni finanziarie all’artigianato: armonizzazione degli strumenti finanziari regionali a favore delle MPMI lombarde” con la quale si è disposto che “le somme di cui alla Lr. 35/96 art. 7 confluite nel FRIM saranno utilizzate in funzione degli andamenti delle singole linee d’intervento del FRIM nonché per le misure A – Microcredito e B -Investimenti del Fondo Regionale per le agevolazioni finanziarie all’Artigianato alla misura d’intervento A – “Investimento Singolo: Agevolazioni per l’Acquisto Macchinari” e per nuove politiche di sostegno alle PMI lombarde”;
- la DGR n. VII/11384 del 29 novembre 2002 “Criteri per l’organizzazione e lo sviluppo dei distretti industriali , in attuazione della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1”;
- la DGR n. VIII/6026 del 5 dicembre 2007 “Determinazioni in merito al funzionamento d’imprese artigiane e consorzi, società consortili, associazioni temporanee e società cooperative a responsabilità limitata tra imprese artigiane per lo sviluppo degli insediamenti produttivi artigiani e della competitività del sistema produttivo”;
- la DGR n. IX/2048 del 28 luglio 2011 approvazione dello schema di “Comfort Letter” previsto dall’accordo quadro” fra la BEI e Regione Lombardia sottoscritto il 21 dicembre 2009 in relazione all’attivazione della “linea d’intervento a favore delle PMI.” tramite Finlombarda S.p.A. e determinazioni in merito all’istituzione del fondo “Abbattimento interessi sui finanziamenti alle PMI con provvista BEI” gestito da Finlombarda S.p.A. - (di concerto con il vice presidente Gibelli e l’assessore Colozzi);

RILEVATO che:

- gli effetti della crisi finanziaria internazionale e le relative conseguenze sull’andamento dell’economia reale continuano a perdurare incidendo in modo particolare sul sistema delle imprese che soffrono una grave situazione di difficoltà, in termini di liquidità, causata, da un lato da forti tensioni nell’erogazione del credito e dall’altro, dai vincoli di finanza pubblica sempre



Regione Lombardia

LA GIUNTA

più stringenti per gli enti locali committenti di prestazioni di beni e/o servizi;

- a livello nazionale la PA impiega 193 giorni per pagare le imprese fornitrici di beni e servizi, con maggiori oneri finanziari a carico delle imprese per 2,5 MLD€ stimati rispetto al termine di pagamento di 30 giorni introdotti dal D.Lgs n. 192 del 9 novembre 2012;
- il fenomeno del ritardato pagamento incide soprattutto nel settore dei servizi e dei lavori pubblici, settori maggiormente correlati agli ambiti di spesa degli Enti locali. Secondo stime di Banca d'Italia il montante complessivo dei crediti delle imprese verso la PA si aggirerebbe a oltre 91 MLD € di cui il 12% già fattorizzati;
- tale situazione ha indotto il legislatore nazionale ad intervenire con decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 convertito con modificazioni nella legge n. 64 del 6 giugno 2013 recante "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali", con il quale sono state previste specifiche disposizioni volte a consentire l'immediata immissione di liquidità nel sistema economico attraverso l'accelerazione del pagamento dei debiti della pubblica amministrazione verso i propri creditori;

CONSIDERATO che:

- Regione Lombardia si è adoperata, nel corso degli ultimi anni, anche in collaborazione con ANCI ed UPL per favorire la riduzione dei tempi di pagamento attraverso varie iniziative, tra cui l'istituzione a livello locale del "patto di stabilità territoriale verticale", strumento tramite il quale Regione mette a disposizione degli Enti locali del territorio lombardo spazi finanziari a valere sui propri obiettivi di patto di stabilità;
- Regione ha, altresì, istituito nel 2007 presso Finlombarda S.p.A., un fondo denominato "Fondo Socio-Sanitario", destinato al pagamento dei fornitori, sia pubblici che privati delle Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere e delle Fondazioni I.R.C.C.S. di diritto pubblico che ha permesso di contenere i termini di pagamento delle nuove fatture entro i 60 (sessanta) giorni;
- Regione ha promosso nel 2011, in accordo con la Banca Europea degli Investimenti, una misura a sostegno delle PMI dei settori manifatturiero, dei servizi alle imprese, del commercio all'ingrosso e delle costruzioni attuata e gestita da Finlombarda S.p.A. al fine di dare concreta risposta alle esigenze di liquidità delle imprese e sostenere le necessità di capitale circolante legate



Regione Lombardia

LA GIUNTA

all'attività produttiva e commerciale delle stesse mediante la concessione di finanziamenti;

ATTESO che:

- il differimento dei pagamenti da parte degli Enti locali verso le imprese è un fenomeno che desta a tutt'oggi una significativa preoccupazione anche nel governo regionale per gli effetti che la mancata liquidità genera sul sistema produttivo lombardo;
- il fenomeno coinvolge tanto le micro, piccole e medie imprese, quanto le grandi imprese ed i loro subfornitori, come comprovato da fonti ufficiali relative a dati nazionali che indicano una incidenza dei debiti verso grandi imprese sul totale dei debiti commerciali della PA pari al 51% rispetto al 49% delle piccole e medie imprese;
- la stima complessiva dei debiti vantati delle PA lombarde (Comuni e Province), nei confronti di imprese del territorio lombardo, secondo recenti elaborazioni fondate su fonti ufficiali, ammonta a circa 4,4 MLD €;
- il decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 convertito con modificazioni nella legge n. 64 del 6 giugno 2013 ha reso più cogenti gli obblighi di certificazione dei crediti scaduti al 31 dicembre 2012 da parte degli Enti Locali e previsto un allentamento dei vincoli di patto di stabilità, ponendo basi favorevoli per uno smobilizzo massivo dei crediti che non rientreranno nelle coperture del decreto stesso;
- ad oggi si stima che il decreto possa coprire circa il 40% del fabbisogno lombardo e il 74% del fabbisogno già "emerso" grazie alle disposizioni del decreto stesso;

RITENUTO NECESSARIO, per quanto sopra esposto, offrire una soluzione alla situazione di grave crisi che interessa, con dimensioni sempre più rilevanti, le imprese lombarde con l'attivazione di una linea d'intervento denominata "CREDITO In-CASSA" diretta, mediante lo strumento della cessione del credito pro-soluto, a favorire i pagamenti degli Enti Locali e ad assicurare liquidità alle imprese con ricadute positive anche sulla filiera dei subfornitori;

RITENUTO altresì di dettagliare i criteri attuativi della linea di intervento "CREDITO In-CASSA" nell'allegato "1" unito al presente atto quale parte integrante e sostanziale;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

PRECISATO che:

- al fine di rispondere tempestivamente alla situazione emergenziale esposta nelle premesse e sulla base delle analisi a disposizione sul fenomeno, si individua con il presente provvedimento una prima categoria di beneficiari;
- a seguito di nuove ulteriori esigenze che potrebbero emergere da un contesto in continua evoluzione, anche a seguito di analisi puntuali effettuate da Finlombarda, la Giunta Regionale si riserva di integrare i soggetti beneficiari di cui allegato "1";

DATO ATTO che la linea di intervento "CREDITO In-CASSA" potrà essere realizzata mediante l'apporto di risorse finanziarie da parte delle società di factoring fino ad un massimo di 1 MLD €, da destinarsi pro quota allo smobilizzo di crediti verso Comuni/Unioni di Comuni e Province lombarde;

VISTI:

- l'articolo 48 "Enti del Sistema Regionale" dello Statuto Regionale che ha stabilito che le funzioni amministrative riservate alla Regione possono essere esercitate anche tramite enti dipendenti, aziende, agenzie ed altri organismi istituiti ed ordinati con legge regionale e sottoposti al controllo ed alla vigilanza della Regione;
- la Lr. 14/2010 che, in attuazione dello Statuto Regionale ha modificato l'art.1 della l.r. 30/2006, prevedendo che i compiti operativi e le attività gestionali riconducibili alle funzioni amministrative, riservate alla Regione, sono svolti di norma, tramite gli enti del Sistema Regionale, come individuati con deliberazione della Giunta Regionale sulla base delle competenze attribuite (art. 1, comma 1, ter della Lr. 30/2006);
- lo statuto di Finlombarda S.p.A. che, in particolare, abilita la società alla strutturazione e gestione di interventi finanziari a favore delle imprese lombarde, nonché degli altri attori del sistema produttivo lombardo;

DATO ATTO che Finlombarda S.p.A., società che opera nell'ambito del sistema regionale secondo il modello dell'in house providing, con nota del 17 giugno 2013 prot. Reg. n.R1.2013.0012595 e successiva deliberazione dei propri organi societari:

- si è resa disponibile a dare attuazione all'iniziativa "CREDITO In-CASSA", garantendo il coordinamento tra i vari attori coinvolti;
- si è resa disponibile ad assistere, con proprie risorse, le operazioni di



Regione Lombardia

LA GIUNTA

acquisizione dei crediti delle imprese da parte delle società di factoring con apposito fondo di garanzia per un importo pari a 50 Mln€;

RITENUTO da parte di Regione Lombardia, sostenere l'iniziativa "CREDITO In-CASSA" mediante l'istituzione presso Finlombarda S.p.A. di un fondo denominato "Fondo funzionamento CREDITO In-CASSA", con una dotazione iniziale pari a 19 Mln €, ivi compresi gli oneri di gestione, destinati:

- al contenimento degli oneri finanziari connessi alle operazioni di cessione dei crediti a favore delle imprese, mediante contributi ad abbattimento oneri;
- alla copertura mediante controgaranzia a favore di Finlombarda S.p.A. delle prime perdite conseguenti l'eventuale mancato pagamento da parte degli Enti Locali alla scadenza dei termini concordati;

DATO ATTO che sulla base della ricognizione effettuata da Finlombarda S.p.A. sulle risorse disponibili sui fondi in gestione, al netto degli impegni già assunti, la copertura finanziaria del "Fondo funzionamento CREDITO In-CASSA" potrà essere assicurata come di seguito specificato:

- fondo Abbattimento interessi sui finanziamenti alle PMI (Credito Adesso) di cui alla DGR n. IX/2048 del 28 luglio 2011;
- fondo Metadistretti di cui alla DGR VII/11384 del 29 novembre 2002;
- fondo PIP (insediamenti produttivi artigiani di cui alla DGR n. VIII/6026 del 5 dicembre 2007);
- fondo di rotazione ex lege 35/96 art. 7;

DATO ATTO che ai sensi della Lr. 1/2007 art 3 comma 4 la Giunta regionale sottopone annualmente al Consiglio regionale una relazione contenente:

- l'analisi congiunturale e del posizionamento competitivo del sistema produttivo lombardo rispetto al contesto nazionale e internazionale;
- la valutazione dell'impatto delle azioni regionali condotte, rispetto ad indicatori definiti in attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 1, e la pubblicizzazione dei risultati ottenuti specificando:
 1. le risorse finanziarie previste e utilizzate;
 2. gli strumenti d'intervento e le procedure adottate;
 3. il numero e la tipologia dei beneficiari ed il volume e la tipologia degli investimenti attivati;



Regione Lombardia
LA GIUNTA

4. la valutazione di efficacia delle azioni e l'opportunità di correttivi;

VISTO l'art. 55, comma 2-bis, della Lr. n. 34/78 che consente che la riscossione di crediti certi ed esigibili possa essere effettuata in fase di ordinazione della spesa, qualora i soggetti debitori siano anche beneficiari di pagamenti regionali;

RITENUTO, per quanto sopra detto, di prevedere in caso di mancato pagamento da parte degli Enti Locali, oltre le scadenze concordate, forme di compensazione su qualsiasi contributo, agevolazione o somma dovuti all'Ente Locale da Regione Lombardia;

RITENUTO, per quanto sopradDETTO, di approvare lo schema di protocollo d'intesa tra Regione Lombardia e Finlombarda S.p.A., Anci Lombardia, Unione Province Lombarde, ABI Lombardia, ASSIFACT per lo smobilizzo dei crediti delle imprese lombarde nei confronti degli Enti Locali (CREDITO In-CASSA), contenuto nell'Allegato "2" unito al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di dare mandato all'Assessore alle Attività Produttive, Ricerca ed Innovazione, Dott. Mario Melazzini, per la sottoscrizione del protocollo d'intesa di cui al punto precedente;

RITENUTO OPPORTUNO individuare in Finlombarda S.p.A. il soggetto gestore del Fondo funzionamento Credito In-Cassa e demandare in particolare alla medesima, in virtù dell'art. 48 dello Statuto regionale, tutte le funzioni amministrative inerenti la concessione del contributo abbattimento oneri a favore delle imprese;

RITENUTO OPPORTUNO demandare al Direttore Generale, pro tempore, alla D.G. Attività Produttive, Ricerca ed Innovazione:

- la sottoscrizione di apposita lettera di incarico a Finlombarda S.p.A. che disciplini le modalità operative per la gestione del *Fondo funzionamento CREDITO In-CASSA* e per il funzionamento delle garanzie;
- la ripartizione, sulla base delle diverse finalità sopradDETTE, delle risorse finanziarie pari a 19 Mln € del *Fondo funzionamento CREDITO In-CASSA* e la conseguente liberazione per pari importo delle risorse disponibili sui fondi presso Finlombarda S.p.A.;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTA la DGR n. IX/ 4656 del 28.12.2012 "Preso d'atto della comunicazione del Presidente Formigoni avente oggetto: "Comitato dei controlli – Relazione annuale 2012 e piano di attività 2013" nella parte in cui si riferisce agli incarichi verso le società regionali;

DATO ATTO che nelle more della definizione di una procedura strutturata di consuntivazione dei costi standard, le nuove lettere d'incarico possono introdurre in via sperimentale elementi che consentano una miglior misurabilità dei costi sostenuti dal soggetto gestore anche ai fini di una puntuale rendicontazione pur in assenza di una procedura strutturata di consuntivazione;

DATO ATTO che:

- le imprese beneficiarie della linea d'intervento CREDITO In-CASSA dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, che comunichi eventuali aiuti "de minimis", e qualunque altro aiuto di importo limitato, ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari, nonché che attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Reg. (CE) medesimo;
- gli aiuti non saranno concessi ad imprese che rientrano fra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (CE) 659/1999;

DATO ATTO che il dirigente pro tempore dell'U.O. Competitività, Imprenditorialità e Accesso al Credito della Direzione Attività Produttive, Ricerca e Innovazione provvederà a pubblicare il presente atto sul sito istituzionale regionale -sezione trasparenza - ai sensi e per gli effetti dell' art 26 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33";

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

per i motivi espressi in premessa:

1. di istituire una linea d'intervento denominata "CREDITO In-CASSA", diretta mediante lo strumento della cessione del credito pro-soluto, a favorire i



Regione Lombardia

LA GIUNTA

pagamenti degli Enti Locali e ad assicurare liquidità alle imprese con ricadute positive anche sulla filiera dei subfornitori;

2. di approvare i criteri attuativi della linea d'intervento "CREDITO In-CASSA" specificati nell'allegato "1" unito al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
3. di stabilire che:
 - al fine di rispondere tempestivamente alla situazione emergenziale esposta nelle premesse e sulla base delle analisi a disposizione sul fenomeno, si individua con il presente provvedimento una prima categoria di beneficiari;
 - a seguito di nuove ulteriori esigenze che potrebbero emergere da un contesto in continua evoluzione, anche a seguito di analisi puntuali effettuate da Finlombarda, la Giunta Regionale si riserva di integrare i soggetti beneficiari di cui allegato "1";
4. di approvare lo schema di protocollo d'intesa tra Regione Lombardia e Finlombarda S.p.A., Anci Lombardia, Unione Province Lombarde, ABI Lombardia, ASSIFACT per lo smobilizzo dei crediti delle imprese lombarde nei confronti degli enti locali (CREDITO In-CASSA) contenuto nell'Allegato "2" unito al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
5. di dare mandato all'Assessore alle Attività Produttive, Ricerca ed Innovazione, Dott. Mario Melazzini, per la sottoscrizione del protocollo d'intesa di cui al precedente punto 4;
6. di prevedere che la linea di intervento sia attuata nel rispetto del Regolamento (CE) n 1998/2006 della Commissione del 15/12/2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore ed in particolare degli artt. 1, 2 e 3 del medesimo regolamento;
7. di istituire presso Finlombarda S.p.A. un fondo denominato "*Fondo funzionamento CREDITO In-CASSA*", con una dotazione iniziale pari a 19 Mln €, ivi compresi gli oneri di gestione, destinati:
 - al contenimento degli oneri finanziari connessi alle operazioni di cessione



Regione Lombardia

LA GIUNTA

-
- dei crediti a favore delle imprese, mediante contributi ad abbattimento oneri;
- alla copertura mediante controgaranzia a favore di Finlombarda S.p.A. delle prime perdite conseguenti l'eventuale mancato pagamento da parte degli Enti Locali alla scadenza dei termini concordati;
8. di individuare in Finlombarda S.p.A. il soggetto gestore del predetto Fondo, demandando, in virtù dell'art. 48 dello Statuto regionale, alla medesima in quanto società del Sistema regionale, tutte le funzioni amministrative inerenti la concessione del contributo abbattimento oneri a favore delle imprese sul "*Fondo funzionamento CREDITO In-CASSA*";
9. di dare atto che, sulla base della ricognizione effettuata da Finlombarda S.p.A. sulle risorse finanziarie disponibili sui fondi in gestione, al netto degli impegni già assunti, la copertura finanziaria pari a 19 Mln € del "*Fondo funzionamento CREDITO In-CASSA*" potrà essere assicurata come di seguito specificato:
- fondo Abbattimento interessi sui finanziamenti alle PMI (Credito Adesso) di cui alla DGR n. IX/2048 del 28 luglio 2011;
 - fondo Metadistretti di cui DGR VII/11384 del 29 novembre 2002;
 - fondo PIP (insediamenti produttivi artigiani di cui DGR n. VIII/6026 del 5 dicembre 2007;
 - fondo di rotazione ex lege 35/96 art. 7;
10. di demandare al Direttore Generale, pro tempore, della DG Attività Produttive Ricerca ed Innovazione:
- la sottoscrizione di apposita lettera di incarico a Finlombarda S.p.A. che disciplini le modalità operative per la gestione del Fondo funzionamento CREDITO In-CASSA e per il funzionamento delle garanzie;
 - la ripartizione, sulla base delle diverse finalità definite al precedente punto 8, delle risorse finanziarie pari a 19 Mln € del *Fondo funzionamento CREDITO In-CASSA* e la conseguente liberazione per pari importo delle risorse disponibili sui fondi presso Finlombarda S.p.A.;
11. di trasmettere a Finlombarda S.p.A. il presente atto affinché venga dato seguito dalla stessa alle attività di propria competenza;



Regione Lombardia
LA GIUNTA

-
12. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito www.industria.regione.lombardia.it.

IL SEGRETARIO
MARCO PILLONI

CRITERI ATTUATIVI DELLA LINEA D'INTERVENTO CREDITO IN-CASSA

1. FINALITÀ	1. Consentire alle imprese lombarde, con ricadute positive anche sulla filiera dei sub-fornitori, lo smobilizzo dei crediti per prestazioni di beni e/o servizi e/o lavori verso gli Enti Locali con esclusione di quelli che versino in situazioni deficitarie o di dissesto finanziario ai sensi della normativa vigente (TUEL).
2. DOTAZIONE	1. Plafond operazioni di acquisto crediti pro soluto: 1 MLD€, a valere su risorse delle società di factoring (Intermediari) che saranno convenzionate; 2. Fondo di garanzia: 50 Mln€ a valere su risorse di Finlombarda S.p.A.; 3. Fondo Funzionamento CREDITO In-CASSA: 19 Mln€, ivi compresi gli oneri di gestione, a valere su risorse regionali destinati: • al contenimento degli oneri finanziari connessi alle operazioni di cessione dei crediti a favore delle imprese, mediante contributi ad abbattimento oneri; • alla copertura mediante controgaranzia a favore di Finlombarda S.p.A. delle prime perdite conseguenti l'eventuale mancato pagamento da parte degli Enti Locali alla scadenza dei termini concordati.
3. SOGGETTI BENEFICIARI	1. PMI e Grandi imprese aventi i seguenti requisiti: A. singole in qualunque forma costituite; B. con sede legale o operativa in Lombardia; C. iscritte al registro delle imprese alla data di presentazione della domanda; D. appartenenti ad uno qualsiasi dei settori di attività ATECO 2007, con l'eccezione di quelli rientranti nel campo di esclusione di cui all'art. 1 del Regolamento comunitario n. 1998/2006 della Commissione Europea;
4. CARATTERISTICHE DELL'INIZIATIVA CREDITO IN-CASSA	1. <u>Cessione pro-soluto dei crediti delle imprese verso i Comuni, le Unioni di Comuni e le Province lombarde (di seguito, per brevità, gli "Enti Locali")</u>; il plafond complessivo, pari a 1MLD€, è destinato per il 70% a sostegno delle imprese che vantano crediti nei confronti dei Comuni e delle Unioni di Comuni lombardi e per il 30% a sostegno delle imprese che vantano crediti nei confronti delle Province lombarde. 2. <u>Contributo abbattimento oneri a favore delle imprese</u> nella misura di 0,75 punti percentuali a valere sull'onerosità dell'operazione di cessione pro- soluto del credito.

CRITERI ATTUATIVI DELLA LINEA D'INTERVENTO CREDITO IN-CASSA

	3. Fondo di garanzia: garanzia dell'80% sul singolo credito con un plafond complessivo di 50Mln€, in proporzione agli importi effettivamente acquistati dai factor. La garanzia interviene a copertura delle prime perdite derivanti dal mancato pagamento da parte degli Enti Locali debitori degli importi dovuti alla società di factoring; 4. Fondo di controgaranzia a copertura delle prime escussioni del Fondo di garanzia.
5. SPESA AMMISSIBILE	1. Crediti certi, liquidi ed esigibili scaduti al momento della presentazione della domanda. 2. Di importo minimo pari a € 10.000,00. 3. Di importo massimo pari a: – € 1.300.000,00 per i crediti verso le Province e i comuni capoluogo di Provincia – € 750.000,00 per i Comuni e le Unioni dei comuni lombardi 4. I limiti massimi sopradetti sono pari a: – € 1.500.000,00 per i crediti verso le Province e i comuni capoluogo di Provincia; – € 950.000,00 per i crediti verso i Comuni e le Unioni di Comuni; laddove l'impresa all'atto della presentazione della domanda, assuma specifico impegno, mediante dichiarazione ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 ,a liquidare a sua volta i propri sub-fornitori.
6. REQUISITI OGGETTIVI DI AMMISSIBILITÀ	1. I crediti verso gli Enti Locali devono essere scaduti al momento della presentazione della domanda da parte dell'impresa ed essere stati oggetto di certificazione ai sensi del DM 25 giugno 2012. 2. I crediti verso gli Enti Locali possono essere afferenti sia a spese di parte corrente (Titolo I), che a spese di parte capitale (Titolo II)
7. MODALITÀ	1. Cessione immediata della/e fattura/e, sostenimento degli interessi, up front (comprensivi di qualunque altra spesa/commissione), da parte delle imprese fino al rimborso dell'Ente.
8. DURATA MASSIMA	1. All'atto di adesione l'Ente Locale indicherà una durata massima entro cui si impegna a pagare le fatture che non potrà eccedere gli 8 mesi per le partite correnti, 12 mesi per quelle in conto capitale. 2. Per le sole fatture relative a spese in conto capitale, l'Ente Locale può estendere la durata massima per il

CRITERI ATTUATIVI DELLA LINEA D'INTERVENTO CREDITO IN-CASSA

	pagamento sino a 18 mesi, fatto salvo il rispetto dei vincoli di finanza pubblica con particolare riferimento all'obiettivo di patto di stabilità interno ed alle norme regolanti l'indebitamento, provvedendo di conseguenza alle opportune formalità amministrative e contabili.
9. MANCATO PAGAMENTO	1. Se l'Ente locale non paga alla scadenza indicata, dietro richiesta dell'Ente stesso verranno accordati fino a ulteriori 2 mesi per il rientro sulle partite di parte corrente, fino a ulteriori 6 mesi per quelle di parte capitale entro i quali l'Ente sosterrà interessi di mora ad un tasso del 5% finito corrisposti alla Società di Factoring. 2. Se alla nuova scadenza l'Ente Locale non avesse ancora pagato, la Società di factoring escuterà la garanzia e Finlombarda subentrerà nel credito con l'Ente che sarà tenuto a rimborsare Finlombarda entro 2 mesi debiti di parte corrente, entro 12 mesi quelli di parte capitale ed applicando un tasso di mora del 5% finito.
10. EROGAZIONE	1. L'erogazione del corrispettivo della cessione pro-soluto del credito avverrà in un'unica soluzione anticipata dalla società di <i>factoring</i> all'impresa al netto delle commissioni di up-front. 2. Il contributo abbattimento oneri sarà erogato in un'unica soluzione anticipata a favore delle imprese.
11. REGIME DI AIUTO	1. Gli aiuti saranno concessi nei limiti del Regolamento comunitario n. 1998/2006 della Commissione Europea "de minimis". 2. Dichiarazione secondo la quale i beneficiari non rientrano nel campo di esclusione di cui all'art.1 del Reg. (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006. 3. Dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, che informi su eventuali aiuti "de minimis", e su qualunque altro aiuto di importo limitato, ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari, nonché che attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Reg. (CE) medesimo. 4. Dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, che indichi che i beneficiari non rientrano fra le imprese che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (CE) 659/1999.

**SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA PER LO SMOBILIZZO DEI CREDITI DELLE IMPRESE LOMBARDE NEI
CONFRONTI DEGLI ENTI LOCALI**

"CREDITO In-CASSA"

Regione Lombardia (di seguito per brevità "**Regione**") con sede legale in Piazza Città di Lombardia n. 1, 20124 Milano, codice fiscale 80050050154, rappresentata da [...], autorizzato alla stipula del presente atto in base alla DGR n. [...] del [...], con oggetto [...], esecutiva ai sensi di legge

E

Sezione Regionale lombarda dell'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia (di seguito per brevità "**ANCI LOMBARDIA**") con sede legale in Milano, Piazza Duomo n. 21, codice fiscale 80160390151, rappresentata da [...], in qualità di [...]

E

Unione Province lombarde (di seguito per brevità "**UPL**") con sede legale in Milano, via Vivaio 1, Milano, , Codice fiscale [...], rappresentata da [...], in qualità di [...]

E

Commissione Regionale ABI Lombardia (di seguito per brevità "**ABI Lombardia**"), rappresentata da [...], in qualità di [...]

E

Associazione Italiana per il Factoring (di seguito per brevità "**ASSIFACT**") con sede legale in Milano, via Cerva n. 9, codice fiscale 97067880159, rappresentata da [...], in qualità di [...]

E

Finlombarda S.p.A. (di seguito per brevità "**Finlombarda**" o "**Società**") con sede legale in Milano, via Taramelli 12, C.F. e P.IVA 01445100157 rappresentata dal dott. Giorgio Papa in qualità di Direttore Generale

Regione, Anci Lombardia, ABI Lombardia, ASSIFACT e Finlombarda, di seguito per brevità congiuntamente "**Parti**"

PREMESSO CHE

- con la legge 21 febbraio 1991 n. 52 (di seguito, per brevità "**Legge Factoring**") è stata disciplinata la cessione dei crediti di impresa, ovvero dei crediti sorti da contratti stipulati da un imprenditore nell'esercizio dell'attività di impresa a favore di società o enti il cui oggetto sociale preveda l'attività di acquisto di crediti di impresa;

- con l'art. 117 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (di seguito, per brevità **"Codice Contratti"**) la disciplina di cui alla Legge Factoring è stata estesa ai crediti verso le stazioni appaltanti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori, stabilendo che la cessione possa essere effettuata a favore di banche o intermediari finanziari, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa;
- con il medesimo art. 117 del Codice Contratti si è previsto ai commi 2 e 3 che le cessioni dei crediti, devono, ai fini della opponibilità alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche, essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitorie, divenendo efficaci qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione;
- con decreto legge 29 novembre 2008 n. 185 recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie lavoro occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale", convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009 n. 2 e successive modifiche e integrazioni è stata prevista, all'art. 9 commi tre-bis e tre-ter, la certificazione, su istanza del creditore, di somme dovute per somministrazione di forniture ed appalti da parte di Regioni ed Enti locali, anche al fine di consentire la cessione pro-soluto del credito a favore di banche o intermediari finanziari;
- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 giugno 2012 (di seguito per brevità **"DM Certificazione"**) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2012 sono state disciplinate, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea ed al fine di far affluire liquidità alle imprese, le modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione di forniture e appalti da parte delle regioni, degli enti locali e degli enti del servizio sanitario nazionale;
- con decreto legge 8 aprile 2013 n. 35, convertito in legge 6 giugno 2013 n. 64 recante *"Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali"* sono state previste specifiche disposizioni volte a consentire l'immediata immissione di liquidità nel sistema economico attraverso l'accelerazione del pagamento dei debiti della pubblica amministrazione verso i propri creditori per un importo di 40 (quaranta) miliardi di euro nel biennio 2013-2014;

CONSIDERATO CHE

- le imprese lombarde soffrono una grave situazione di difficoltà, in termini di liquidità, causata dal differimento dei pagamenti per prestazioni rese agli Enti

locali e manifestano da tempo l'esigenza di trovare una soluzione allo smobilizzo dei crediti pendenti;

- la stima dei crediti vantati dalle imprese lombarde nei confronti di Comuni e Province lombarde, secondo recenti elaborazioni fondate su fonti ufficiali, ammonta approssimativamente ad euro 4.400.000.000,00 (quattromiliardi quattrocentomilioni/00);
- Regione è consapevole che la situazione in cui versano le imprese lombarde nei confronti della pubblica amministrazione è aggravata dall'attuale crisi economica caratterizzata da un lato, dalla tensione nell'erogazione del credito e dall'altro, dai vincoli di finanza pubblica sempre più stringenti per gli enti locali;
- in virtù di quanto sopra, Regione si è adoperata, nel corso degli ultimi anni, anche in collaborazione con ANCI ed UPL per favorire la riduzione dei tempi di pagamento attraverso varie iniziative, tra cui l'istituzione a livello locale del "patto di stabilità territoriale verticale", strumento tramite il quale Regione mette a disposizione degli Enti locali del territorio lombardo spazi finanziari a valere sui propri obiettivi inerenti al patto di stabilità;
- Regione ha, altresì, istituito nel 2007 presso Finlombarda, un fondo denominato "Fondo Socio-Sanitario", destinato al pagamento dei fornitori, sia pubblici sia privati delle Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere e delle Fondazioni I.R.C.C.S. di diritto pubblico che ha permesso di contenere i termini di pagamento delle nuove fatture entro i 60 (sessanta) giorni;
- Regione ha promosso nel 2011, in accordo con la Banca Europea degli Investimenti, una misura a sostegno delle PMI dei settori manifatturiero, dei servizi alle imprese, del commercio all'ingrosso e delle costruzioni attuata e gestita da Finlombarda al fine di dare una concreta risposta alle esigenze di liquidità delle imprese e sostenere la necessità di capitale circolante legate all'attività produttiva e commerciale delle stesse mediante la concessione di finanziamenti;
- anche UPL e ANCI hanno manifestato l'esigenza di trovare quanto prima una soluzione al pagamento dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione, individuando la causa, non solo e non tanto, in una carenza di liquidità dei Comuni e delle Province lombarde, quanto negli stringenti vincoli imposti dalla finanza pubblica;

RITENUTO PERTANTO

doveroso offrire una soluzione alla situazione di grave crisi che ha coinvolto le imprese anche in conseguenza dei mancati pagamenti da parte degli Enti locali, promuovendo ed attuando, attraverso una collaborazione inter istituzionale, una iniziativa diretta ad assicurare alle imprese la liquidità necessaria,

TUTTO CIÒ PREMESSO

TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 VALIDITÀ DELLE PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente protocollo d'intesa.

ART. 2 OGGETTO DEL PROTOCOLLO

1. Le Parti intendono stabilire, con il presente protocollo d'intesa (di seguito, per brevità "il Protocollo"), i termini della collaborazione reciproca finalizzata alla promozione ed attuazione di una iniziativa che possa consentire la gestione, lo smobilizzo e l'incasso dei crediti scaduti vantati nei confronti di Comuni/Unioni di Comuni e Province lombarde (di seguito, per brevità, congiuntamente "gli Enti locali") da micro, piccole, medie e grandi imprese, con ricadute positive anche sulla filiera dei subfornitori. Le imprese beneficiarie devono avere sede legale o operativa in Lombardia, appartenere ad uno qualsiasi dei settori di attività ATECO 2007, con l'eccezione di quelli rientranti nel campo di esclusione di cui all'art. 1 del Reg. comunitario n. 1198/2006 della Commissione Europea (di seguito, per brevità, "le Imprese"), ed essere titolari di crediti per forniture e/o servizi e/o lavori.
2. L'iniziativa (di seguito, per brevità, "**l'Operazione CREDITO In-CASSA**" o semplicemente "l'Operazione") verrà realizzata da Finlombarda con la compartecipazione delle società di factoring (di seguito per brevità congiuntamente "gli Intermediari") che acquisteranno il credito al valore oggetto di certificazione da parte dell'Ente locale. Ciascun Intermediario, acquisterà, previa valutazione del merito creditizio, i crediti vantati nei confronti degli Enti locali che abbiano aderito all'Operazione, attraverso contratti di cessione del credito pro soluto stipulati con le Imprese;
3. Le Parti prendono atto che le risorse finanziarie che gli Intermediari metteranno complessivamente a disposizione per l'Operazione ammontano ad un massimo di euro 1.000.000.000,00 (un miliardo), da destinarsi pro quota allo smobilizzo di crediti verso Comuni/Unioni di Comuni e Province lombarde.

ART. 3 CONDIZIONI E MODALITÀ DELL'OPERAZIONE

1. Le Parti concordano che la forma negoziale a cui l'Operazione CREDITO In-CASSA verrà ordinata è quella della cessione del credito pro soluto, mediante la quale le Imprese cedono agli Intermediari crediti scaduti, non prescritti,

certi, liquidi ed esigibili al momento dell'accesso all'Operazione (di seguito "i Crediti"), vantati nei confronti degli Enti locali.

2. Potranno formare oggetto di cessione i crediti vantati dall'Impresa nei confronti del singolo Ente locale debitore ed afferenti, sia a spese correnti (Titolo I del bilancio dell'Ente Locale), che a spese in conto capitale (Titolo II del bilancio dell'Ente Locale), per un importo minimo di euro 10.000,00 (diecimila/00) e per un importo massimo di € 750.000,00 (euro settecentocinquantomila/00) per i Comuni/Unioni di Comuni ed € 1.300.000,00 (euro unmilionetrecentomila/00) per le Province e i comuni capoluogo di Provincia.
3. I limiti massimi sopradetti sono pari a:
 - € 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) per i crediti verso le Province e i comuni capoluogo di Provincia;
 - € 950.000,00 (novecentocinquantomila/00) per i crediti verso i Comuni e le Unioni di Comuni;

laddove l'impresa, all'atto della presentazione della domanda, assuma specifico impegno, mediante dichiarazione ai sensi del d.p.r. n. 445/2000, a liquidare a sua volta i propri sub-fornitori.

4. Sono esclusi dall'Operazione i Crediti che non siano nella esclusiva ed incondizionata titolarità delle Imprese per qualsivoglia causa e per i quali l'Impresa non sia in possesso della certificazione dell'Ente locale.
5. Gli Enti locali provvederanno alla certificazione dei crediti nel rispetto delle modalità di cui al DM Certificazione, sinteticamente riprodotte al successivo art. 4.
6. Finlombarda, società che opera nell'ambito del sistema regionale secondo il modello dell'in house providing e soggetto attuatore dell'Operazione, assisterà le operazioni di acquisizione dei crediti da parte degli Intermediari con apposito fondo di garanzia.
7. Le specifiche modalità operative di attuazione del presente Protocollo saranno rese pubbliche sul sito di Finlombarda www.finlombarda.it e sui siti istituzionali di ciascuna Parte.

ART. 4 - CERTIFICAZIONE DEL CREDITO

1. Il Credito vantato dall'Impresa nei confronti dell'Ente locale deve essere certificato da quest'ultimo, tramite la piattaforma telematica nazionale gestita da Consip S.p.A., mediante il rilascio dell'atto di certificazione ed a seguito di istanza da parte dell'Impresa. Non potranno essere certificati i Crediti:

- oggetto di cessione, mandato all'incasso, pegno, sequestro, pignoramento o altri diritti o vincoli in favore di terzi che siano stati notificati agli Enti locali;
 - che siano stati integralmente soddisfatti dagli Enti locali in via spontanea o nell'ambito di un procedimento esecutivo con pagamenti effettuati in favore delle Imprese dopo la presentazione della domanda; in caso di soddisfazione parziale i Crediti saranno certificati per la sola residua parte non ancora soddisfatta;
 - in relazione ai quali, prima della presentazione della domanda da parte dell'Impresa, sia stato emesso un provvedimento giudiziale che disponga la distribuzione del ricavato della vendita dei beni pignorati o l'assegnazione dei beni o crediti pignorati;
 - i crediti che non possono essere certificati in base alle disposizioni di legge.
2. A conclusione della procedura di certificazione le Imprese potranno acquisire l'atto di certificazione del credito sulla piattaforma telematica gestita da Consip S.p.A.. Acquisita la certificazione, le Imprese potranno rivolgersi ad uno degli Intermediari aderenti all'Operazione per la cessione del credito certificato, presentando apposita istanza di cessione del credito tramite la piattaforma telematica regionale.

ART. 5 IMPEGNI DELLE PARTI

1. Con la sottoscrizione del presente Protocollo le Parti si impegnano a prestare una efficace ed incisiva collaborazione in tutte le fasi di attuazione, sino al pieno completamento dell'Operazione. Nello specifico:
- **Regione Lombardia**, per il tramite di Finlombarda, si impegna a provvedere ad una pronta ed integrata strutturazione di tutte le attività e di tutti i processi propedeutici necessari a garantire l'avvio e la gestione dell'Operazione, anche facilitando l'implementazione di modalità e strumenti idonei a consentire il collegamento con i processi e le procedure definite a livello nazionale. Regione assume, inoltre, l'impegno a sostenere l'Operazione contribuendo, con proprie risorse, al contenimento dei costi a carico delle Imprese connessi alle operazioni di cessione ed alla copertura mediante controgaranzia a favore di Finlombarda delle prime perdite conseguenti l'eventuale mancato pagamento da parte degli Enti Locali alla scadenza dei termini concordati.
 - **Finlombarda** si impegna a provvedere alla strutturazione, alla pubblicizzazione, all'avvio e gestione dell'Operazione, garantendo il coordinamento tra i vari attori coinvolti; Finlombarda assume, altresì,

l'impegno a sostenere l'Operazione contribuendo, con proprie risorse, alla costituzione di un fondo di garanzia a parziale copertura del mancato adempimento del credito nei termini concordati.

- **ANCI LOMBARDIA e UPL** si impegnano a promuovere e diffondere presso gli Enti locali l'Operazione, fornendo informazioni ed assistenza tecnica nella gestione della stessa (help desk). ANCI LOMBARDIA e UPL si impegnano altresì a riferire sulle attività di promozione svolte e sullo stato delle adesioni dei propri associati in sede di comitato costituito ai sensi del successivo art. 6. In particolare, ANCI LOMBARDIA si rende disponibile ad assistere i Comuni lombardi nelle operazioni di certificazione del credito e di sottoscrizione degli atti di cessione, favorendo l'utilizzo del ricorso alle autenticazioni mediante ufficiale rogante dell'amministrazione debitrice.
 - **ABI Lombardia** si impegna a promuovere, presso i propri associati, l'Operazione, favorendo per il tramite degli istituti di credito, l'adesione all'iniziativa da parte delle Imprese. ABI assume, altresì, l'impegno a rendere disponibili tutte le informazioni e le esperienze sui processi, sulla strumentazione e sulle modalità tecniche di realizzazione acquisite in esperienze similari; si impegna, inoltre, a riferire sulle attività di promozione svolte in sede di comitato costituito ai sensi del successivo art. 6.
 - **ASSIFACT** si impegna a promuovere e diffondere presso i propri associati l'Operazione favorendone l'adesione. ASSIFACT si impegna a riferire sulle attività di promozione svolte e sullo stato delle adesioni dei propri associati in sede di comitato costituito ai sensi del successivo art. 6.
2. Le Parti curano azioni di comunicazione e promozione delle iniziative e dei risultati conseguiti nell'ambito del presente Protocollo, anche mediante la realizzazione di siti web dedicati e la partecipazione congiunta ad eventi e manifestazioni.

ART. 6 MONITORAGGIO DEL PROTOCOLLO

1. Al fine di garantire tempestività nell'attuazione del presente Protocollo, mediante l'attiva e massima partecipazione di tutti i soggetti coinvolti, le Parti concordano di istituire un comitato per l'attuazione del Protocollo (di seguito **"il Comitato di Monitoraggio"**), costituito da un rappresentante per ciascuna Parte.
2. Al Comitato di Monitoraggio è demandata, attraverso incontri periodici, la verifica sullo stato di attuazione dell'Operazione con lo scopo di favorire l'efficacia delle azioni e di verificarne l'impatto, anche al fine di possibili aggiustamenti in sede di implementazione. La segreteria tecnica del Comitato di cui al presente articolo è affidata a Finlombarda.

ART. 7 ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA

1. L'attuazione delle finalità del presente Protocollo e la realizzazione delle correlate azioni è demandata a successivi atti che Regione Lombardia e Finlombarda, si impegnano a definire e stipulare, specificando, in concreto, le attività operative poste in capo agli Enti locali, agli Intermediari e alle Imprese ed i relativi tempi di realizzazione. Le caratteristiche tecnico-operative dell'Operazione ed i rapporti tra i vari soggetti coinvolti saranno meglio descritte in un documento, il cui schema è allegato al presente protocollo (**Allegato A "Schema Documento tecnico linea d'intervento CREDITO In-CASSA"**) quale parte integrante dello stesso.
2. I rapporti tra Finlombarda, gli Intermediari e gli Enti locali saranno regolati da apposito contratto.

ART. 8 – EFFICACIA DEL PROTOCOLLO E MODIFICHE

1. Il presente protocollo entrerà in vigore a partire dalla data di sottoscrizione delle Parti ed avrà validità per un periodo di anni 5 (cinque). Qualsiasi modifica al protocollo dovrà essere approvata per iscritto tra le Parti mediante apposito atto aggiuntivo al protocollo medesimo.

ART. 9 LEGGE APPLICABILE E DEFINIZIONE DI CONFLITTI

1. Il presente Protocollo è regolato dalla legge italiana. In caso di insorgenza di conflitti inerenti la validità, interpretazione ed esecuzione dello stesso, le Parti si impegnano a procedere prioritariamente ad un tentativo di composizione amichevole. Resta salva in ogni caso la facoltà di ricorso agli ordinari rimedi giurisdizionali.

ART. 10 RISERVATEZZA

1. Nello svolgimento delle attività istituzionali, ciascuna Parte si impegna a osservare la massima riservatezza, a non divulgare né utilizzare, per alcuno scopo diverso da quello necessario per lo svolgimento delle attività previste dal presente protocollo d'intesa, le informazioni di qualsiasi natura fornite dalle altre Parti nell'ambito delle attività previste dal presente protocollo d'intesa.

ART. 11 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi degli artt. 7 e 13 del d.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate sulle modalità e sulle formalità del trattamento dei dati personali utilizzati per

Allegato "2" alla DGR n. del

l'esecuzione del presente protocollo.

2. Le Parti dichiarano di acconsentire al trattamento dei propri dati per le finalità connesse all'esecuzione del presente Protocollo.
3. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e al rispetto delle misure di sicurezza.

Milano, XXXXX

Letto, approvato e sottoscritto

REGIONE LOMBARDIA

ANCI LOMBARDIA

UPL

COMMISSIONE REGIONALE ABI

ASSIFACT

FINLOMBARDA S.P.A.

**ALLEGATO "A" ALLO SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA PER LO SMOBILIZZO DEI CREDITI DELLE
IMPRESE LOMBARDE NEI CONFRONTI DEGLI ENTI LOCALI. CREDITO IN-CASSA**

SCHEMA DOCUMENTO TECNICO ALLA LINEA D'INTERVENTO "CREDITO IN-CASSA"

1. OBIETTIVO E CARATTERISTICHE DELL'OPERAZIONE

Con CREDITO In-CASSA, le Parti intendono realizzare un intervento di sostegno a favore delle imprese lombarde, con ricadute positive anche sulla filiera dei sub-fornitori, che versano in una situazione di difficoltà economica aggravata dai ritardi nei pagamenti dei crediti vantati nei confronti degli Enti locali lombardi.

L'intervento, finalizzato allo smobilizzo dei crediti delle Imprese è realizzato attraverso lo strumento della cessione del credito *pro-soluto* secondo le modalità di cui all'art. 9 commi 3-bis e 3-ter del DL 29 novembre 2008 n. 185 (convertito in legge 28 gennaio 2009 n. 2) e prevede il coinvolgimento dei seguenti soggetti:

- **Imprese-cedenti:** le micro, piccole, medie e grandi imprese, in qualunque forma costituite, aventi sede legale o operativa sul territorio della Regione Lombardia, iscritte al registro delle imprese e appartenenti appartenenti ad uno qualsiasi dei settori di attività ATECO 2007, con l'eccezione di quelli rientranti nel campo di esclusione di cui all'art. 1 del Reg. comunitario n. 1198/2006 della Commissione Europea.

Le imprese coinvolte nell'Operazione devono risultare titolari di crediti certi, liquidi ed esigibili per prestazioni di beni e/o servizi nei confronti di Comuni, Unioni di Comuni e Province lombardi, scaduti al momento dell'accesso all'Operazione. Le Imprese possono, una volta ottenuta la certificazione ai sensi del DM Certificazione, cedere *pro-soluto* i propri crediti a favore di società di *factoring* convenzionate, corrispondendo, in via anticipata, interessi *up front*, comprensivi di qualunque altra spesa/commissione. L'onere delle Imprese sarà contenuto grazie ad un contributo in conto interessi dello 0,75% (zerosettantacinque per cento) da parte di Regione Lombardia, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili di cui al successivo art. 2. Tale contributo sarà corrisposto da Finlombarda per conto della Regione Lombardia alle Imprese cedenti.

- **Società di factoring-cessionarie:** tutti gli Intermediari iscritti nell'albo tenuto dalla Banca d'Italia. Le società di factoring acquistano, dietro istanza dell'Impresa, i crediti di importo minimo di Euro 10.000,00 (diecimila/00) e di importo massimo di Euro 1.300.000,00 (unmillionetrecentomila/00) o di € 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) laddove l'impresa, all'atto della presentazione della domanda, assuma specifico impegno a liquidare a sua volta i propri sub-fornitori. Gli Intermediari acquistano i crediti al valore oggetto di certificazione da parte dell'Ente locale, ricevendo interessi *up front*

comprensivi di qualunque altra spesa/commissione. Per effetto dell'operazione di cessione la società di *factoring* subentra nella titolarità del credito nei confronti dell'Ente locale; la cessione è notificata all'Ente locale e, una volta accettata da quest'ultimo, comporta l'impegno dell'Ente locale al pagamento del debito in massimo 8 (otto) mesi o massimo 12 (dodici) mesi in funzione della classificazione del debito (di parte corrente o di parte capitale). Per le sole spese in conto capitale, l'Ente Locale può estendere la durata massima per il pagamento sino a 18 mesi, fatto salvo il rispetto dei vincoli di finanza pubblica con particolare riferimento all'obiettivo di patto di stabilità interno ed alle norme regolanti l'indebitamento, provvedendo di conseguenza alle opportune formalità amministrative e contabili.

- **Enti locali-debitori ceduti:** i Comuni, le Unioni di Comuni e le Province lombarde che non si trovino in situazioni deficitarie o di dissesto finanziario ai sensi della normativa vigente (TUEL), titolari di debiti certi liquidi ed esigibili, scaduti al momento della presentazione della domanda da parte dell'Impresa. I debiti possono essere afferenti sia a spese di parte corrente (Titolo I), che a spese di parte capitale (Titolo II).
- L'Ente locale che aderisce all'Operazione Credito-Incassa può dilazionare, per la parte corrente il pagamento del debito di massimo 8 (otto) mesi, per la parte capitale di massimo 12 (dodici) mesi, senza alcun onere a proprio carico (di seguito il **"Periodo di Dilazione"**). Per le sole spese in conto capitale, l'Ente Locale può estendere la durata massima per il pagamento sino a 18 mesi, fatto salvo il rispetto dei vincoli di finanza pubblica con particolare riferimento all'obiettivo di patto di stabilità interno ed alle norme regolanti l'indebitamento, provvedendo di conseguenza alle opportune formalità amministrative e contabili.
- Trascorso il Periodo di Dilazione, in assenza di adempimento nei confronti della società di *factoring*, l'Ente locale è tenuto al pagamento a quest'ultima di interessi moratori ad un tasso finito pari al 5% (cinque per cento), per un periodo massimo di 2 (due) mesi per i debiti di parte corrente e massimo 6 (sei) mesi per i debiti di parte capitale (di seguito **"il Periodo di Mora"**). Trascorso il Periodo di Mora, in assenza di adempimento da parte dell'Ente locale, la società di *factoring* potrà escutere la garanzia resa disponibile da Finlombarda nei limiti di seguito indicati.
- **Finlombarda**, la Società Finanziaria interamente partecipata dalla Regione Lombardia che struttura, promuove e gestisce l'Operazione coinvolgendo e coordinando le Parti; contribuisce altresì a sostenere Credito In-Cassa rendendo disponibile un fondo di garanzia. La garanzia assiste le operazioni di cessione coprendo il singolo credito in una percentuale pari all'80% (ottanta per cento) dell'importo certificato, fino ad un massimo del 5% (cinque per cento) *bullet* del monte crediti complessivamente acquisito da ciascuna società di *factoring*.

Per effetto della escussione della garanzia da parte della società di *factoring*, Finlombarda è surrogata nei diritti del creditore nei confronti dell'Ente locale debitore, che si impegna ad estinguere il debito, in un termine pari ad un massimo di 2 (due) mesi per i debiti di parte corrente e di 12 (dodici) mesi per i debiti di parte capitale corrispondendo un interesse di mora finito pari al 5% (cinque per cento) *bullet* (di seguito "**il Periodo Finale**").

- **Regione Lombardia** promuove e sostiene, sia direttamente che per il tramite di Finlombarda, l'intera Operazione coinvolgendo le Parti; contribuisce altresì con proprie risorse a contenere a favore delle Imprese gli oneri finanziari connessi alle operazioni di cessione e ad assistere mediante controgaranzia a favore di Finlombarda le prime perdite conseguenti l'eventuale mancato pagamento da parte degli Enti Locali alla scadenza dei termini concordati.

2. RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI

Le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione delle operazioni di cessione dei crediti *pro-soluto* ammontano complessivamente ad un massimo di euro 1.000.000.000,00 (unmiliardo/00) e sono destinate per il 70% (settanta per cento) a sostenere le imprese che vantano crediti nei confronti dei Comuni e delle Unioni di Comuni lombardi e per il 30% (trenta per cento) a sostenere le imprese che vantano crediti nei confronti delle Province lombarde, secondo quanto rappresentato nello Schema Appendice "1" al presente Allegato (**Appendice 1 "Ripartizione delle risorse tra gli Enti locali"**).

Le risorse finanziarie disponibili per il Fondo di garanzia, finalizzato ad assistere le operazioni di cessione dei crediti *pro-soluto* ammontano complessivamente ad Euro 50.000.000,00 (cinquantamiliardi/00).

Le risorse finanziarie regionali disponibili per la realizzazione dell' Operazione CREDITO In-CASSA ammontano, ivi compresi gli oneri di gestione, ad Euro 19.000.000,00 (diciannovemilioni/00) destinati:

- al contenimento degli oneri finanziari connessi alle operazioni di cessione dei crediti a favore delle imprese, mediante contributi ad abbattimento oneri;
- alla copertura mediante controgaranzia a favore di Finlombarda S.p.A. delle prime perdite conseguenti l'eventuale mancato pagamento da parte degli Enti Locali alla scadenza dei termini concordati.

3. MODALITÀ DI ADESIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI

Le società di *factoring* che partecipano all'Operazione sono individuate mediante procedura aperta esperita da Finlombarda.

Gli Enti locali e le società di *factoring* aderiscono all'Operazione sottoscrivendo un contratto con clausola di apertura ex art. 1332 cod. civ..

La sottoscrizione del contratto con clausola di apertura impegna l'Ente locale e la società di *factoring* nei confronti delle parti originarie del contratto (ovvero, Finlombarda e l'Ente locale che per primi sottoscriveranno il contratto) e degli altri soggetti che via via aderiranno .

Le Imprese creditrici (cedenti) degli Enti locali (ceduti) aderiscono all'Operazione presentando, mediante l'utilizzo della piattaforma regionale, una domanda di partecipazione in risposta alla pubblicazione di apposito avviso relativo all'Operazione.

Nella domanda di partecipazione le Imprese indicano la società di *factoring*, tra quelle selezionate e convenzionate con Finlombarda, alla quale intendono cedere i propri crediti vantati nei confronti degli Enti locali.

SCHEMA - APPENDICE 1

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE TRA GLI ENTI LOCALI

Le risorse destinate ai Comuni ed Unioni di Comuni (di seguito, "**Plafond C**") e le risorse destinate alle Province (di seguito "**Plafond P**"), sono ulteriormente suddivise in "sub-comparti" definiti in funzione di parametri demografici e della consistenza dei residui passivi al 31/12/2011. La determinazione dei massimali di plafond per tali sub-comparti è dettagliata, distintamente per Comuni/Unioni di Comuni e Province, come da tabelle seguenti:

Comuni – Unioni di Comuni

Enti	Fascia dimensionale (popolazione residente al 31/12/2011)	Massimale concentrazione plafond "C" per sub- comparti
		%
Comuni e Unioni di Comuni	0-999	1,5%
	1.000-2.999	9,0%
	3.000-4.999	11,0%
	5.000-9.999	19,0%
	10.000-19.999	17,0%
	20.000-49.999	17,0%
	> 50.000 + capoluoghi	25,5%

Province

Enti	Comparto	Massimale concentrazione plafond "P" per sub- comparti
		%
Province	Comparto A	20%
	Comparto B	47%
	Comparto C	33%